



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE IPOTECARIE E SUGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE

Art. 25

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1895, N. 486

(2)

Versione in vigore dal 10 agosto 1895 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle Leggi sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai Conservatori delle ipoteche
Estremi	Regio decreto 13 settembre 1874, n. 2079
Titolo	II — Emolumenti ai conservatori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1874

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il Regio Decreto 25 settembre 1895, n. 601, nel modificare l'art. 10, comma 1 della L. 8 agosto 1895, n. 486, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dei Conservatori delle ipoteche, approvate con la legge 8 agosto 1895, n. 486 alleg. G entreranno in vigore il 1° novembre 1895".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-sulle-tasse-ipotecarie-e-sugli/art-25-articolo-soppresso-dalla-l-8-agosto-1895-n-486/versione/1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it